



AZIENDA OSPEDALIERA
"Annunziata – Mariano Santo
S. Barbara"
Cosenza



DETERMINAZIONE

N° 185 DEL 27.02.2018

DEL DIRETTORE DELLA U.O.C. AFFARI GENERALI e ASSICURATIVI

OGGETTO: esecuzione sentenza n° 702/2017 – Trib CS – F.S./AOCs (fasc.1141)

Il Direttore della Unità Operativa Complessa Affari Generali, dott. Vincenzo Scoti, in forza di delega conferita dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera con Deliberazione n° 243 del 18.10.2016, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, ha adottato la seguente determinazione in merito all'argomento indicato in oggetto.

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali e Assicurativi

PREMESSO

che questa Azienda, a conclusione di procedura concorsuale ad evidenza pubblica, ha, a suo tempo, sottoscritto con FARO Assicurazioni S.p.A. polizza assicurativa triennale per Responsabilità Civile verso Terzi n°10.7005952, con decorrenza dal 30/06/2008 al 30/06/2011;

che in data 25.07.2008 perveniva richiesta di risarcimento da parte del Sig. Stefano Frega, per i danni che l'istante ha asserito di aver subito a seguito di trattamenti sanitari erogati presso l'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Annunziata;

che la richiesta di risarcimento danni è stata ritualmente trasmessa, per mezzo di General Broker Service S.p.A., alla Compagnia di Assicurazioni con nota prot. n° 11992 del 10.05.2011;

che con atto di Citazione acquisito al protocollo aziendale n° 37924 del 20.12.2012 il Sig. Frega Stefano ha convenuto l'Azienda Ospedaliera di Cosenza dinnanzi ai giudici del Tribunale di Cosenza per ottenere il risarcimento dei danni in precedenza lamentati;

che con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 luglio 2011, pubblicato sulla G.U. n°185 del 10/08/2011 l'impresa FARO Assicurazioni S.p.A. è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa;

che con nota fax del 15.01.2013 G.B.S., Broker Assicurativo della suddetta Polizza ha consigliato di provvedere in proprio alla costituzione in giudizio e che, pertanto, l'UOC Affari Generali ha provveduto a trasmettere l'atto di Citazione all'Ufficio Legale interno;

che il Commissario Liquidatore di Faro Assicurazioni S.p.A., per tale sinistro, aveva a suo tempo previsto l'ammissione condizionata di €. 39.390,00;

che il procedimento di primo grado si è concluso e il Procuratore costituitosi in nome e per conto dell'Azienda, avv. Giuseppina Maletta, con pec del 02.05.2017 ha trasmesso la Sentenza n° 702/2017 del Tribunale di Cosenza con la quale il Giudice ha disposto il pagamento in favore del Sig. Frega della somma di €. 33.762,00 oltre rivalutazione e interessi, rimborso degli anticipati esborsi per CTU e ponendo, inoltre, a carico dell'Azienda le spese di lite, distratte in favore dell'avvocato di controparte;

che in data 18.05.2017 il Comitato di Valutazione Gestione Sinistri ha preso atto del parere reso dall'allora Medico Legale, dr.ssa Maria Chiara Lavorato sulla inopportunità di proporre gravame attesa la non sussistenza di elementi medico-legali ulteriori a quelli già proposti, per poter presupporre ragionevolmente una riforma della sentenza stessa;

che il difensore di controparte ha chiesto il pagamento di quanto statuito in sentenza e che, quindi, occorre liquidare al Sig. Frega la somma complessiva di € 38.090,19, comprensiva di rivalutazione e interessi oltre alla somma di € 748,18 per spese di CTU anticipate, come da dispositivo di sentenza;

che occorre altresì, liquidare al distratta rio, avv. Gennaro Capparelli la complessiva somma di €. 11.551,76, così ripartiti: €. 7.540,00 per compensi, €. 1.131,00 per rimborso forfettario al 15%, €. 346,84 per CPA 4%, €. 550,00 rimborso spese vive;

che l'importo da corrispondere è soggetto alle ritenute fiscali, come per legge (R.A. al 20% euro 1.730,20 e IVA al 22% 1.983,92);

che alla spesa di **€. 50.390,13** scaturente dalla presente determinazione si farà fronte con le somme accantonate sul Bilancio 2018 conto n°20521010 "Accantonamenti per cause civili e oneri processuali";

che la somma pagata sarà opportunamente rendicontata alla Gestione Liquidatoria di FARO Assicurazioni S.p.A. per l'inserimento nello stato passivo della procedura;

che i proponenti il presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente in materia;

che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di legittimità, ai sensi della L.R. n. 11/2004;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativo;

DETERMINA

di intendere le premesse integralmente ripetute e confermate;

di corrispondere al Sig. Stefano Frega, in esecuzione della Sentenza n° 702/2017 resa dal Tribunale di Cosenza in esito al giudizio n° 6144/2012 RGAC, la complessiva somma di €. **38.090,19**;

di corrispondere all' avvocato Gennaro Capparelli, in virtù della Sentenza n° 702/2017, la complessiva somma di €. **11.551,76** al lordo di RA e IVA;

di attestare la necessaria copertura, per competenza, dell'onere derivante dal presente provvedimento all'interno delle relative voci di costo del Bilancio economico preventivo aziendale;

di precisare che la spesa complessiva, pari ad € **50.390,13**, IVA compresa, verrà imputata al seguente conto di costo n° 20521010 e che tale spesa trova copertura sul budget provvisorio assegnato a questa UOC con nota n° 554 del 23.11.2017;

di notificare all' U.O.C. Gestione Risorse Economiche il presente atto, successivamente all'adozione, al fine di procedere al pagamento di quanto dovuto, a fronte della specifica documentazione;

di stabilire che tale somma sarà opportunamente rendicontata alla Gestione Liquidatoria di FARO Assicurazioni S.p.A. per l'inserimento nello stato passivo della procedura;

di precisare che ai sensi dell'art. 61 della L.R. n. 21/1981, le spese relative alla modalità di estinzione dei mandati di pagamento a mezzo conto corrente bancario sono poste a carico del creditore;

di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

di precisare, infine, che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di legittimità, ai sensi della L.R. n. 11/2004.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa L. Sirianni

Il Direttore dell'UOC

Affari Generali

Dott. Vincenzo Scoti

SI ATTESTA

Che la presente determinazione

- è stata pubblicata all'albo pretorio di questa Azienda in data _____,
e vi rimarrà per quindici giorni;

- è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data _____;

- è costituita da n. _____ fogli intercalari e n. _____ fogli allegati

Cosenza, li _____

Il Direttore della UOC AA.GG. e Assic.
(Dott. Vincenzo Scoti)

SI ATTESTA

▫ Che la presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 10, comma 7, della Legge Regionale 22 gennaio 1996, n. 2.

▫ Che la presente determinazione, sottoposta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla Regione Calabria per il controllo preventivo di legittimità, con nota protocollo n. _____ del _____ ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, della Legge Regionale n.11 del 19 marzo 2004.

Cosenza, li _____

Il Direttore della UOC AA.GG. e Assic.
(Dott. Vincenzo Scoti)

SI ATTESTA

Che la presente determinazione

- è divenuta esecutiva in data _____ per decorrenza del termine di cui
all'art. 13, comma 2, della Legge Regionale 19/03/2004 n. 11

- è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n. _____ del _____

- è stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento n. _____ del _____

Cosenza, li _____

Il Direttore della UOC AA.GG. e Assic.
(Dott. Vincenzo Scoti)